

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. – Richiesta di Autorizzazione per attività estrattiva nuova cava di ghiaia, sita nel Comune di Cupello (CH) in Località “Rotella”
Ditta richiedente: Marinelli Umberto S.r.l.
Autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 03/12/2025, acquisita in pari data al prot. regionale n. 480530/25, con cui la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. – P.IVA 02427910696, sede legale nel Comune di San Salvo (CH) in via Leone Magno n.5 [in seguito: Ditta], ha richiesto l’autorizzazione per l’apertura di una cava di ghiaia sita nel Comune di Cupello (CH), in Località “Rotella”, così individuata in Catasto terreni: Foglio di mappa n. 34, Particella n. 2p;

RICHIAMATO il Giudizio n. 4771 del 20/11/2025 del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA), che esprime parere favorevole al succitato progetto, nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate, avendo preso atto, in particolare che *“la coltivazione avrà un’altezza di 3,50-3,70 metri, e che verrà rispettato il franco di 2,0 m tra il fondo scavo e la massima escursione della falda individuata a circa m 5,80 dal piano campagna e ritenuto che, nella fase di rilascio dell’autorizzazione, sarà stabilito il monitoraggio atto a verificare il rispetto del suddetto franco tramite i due piezometri posizionati fuori dell’area di cava”*;

RICHIAMATI, altresì:

- l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Cupello in data 15/05/2025 relativa a *“lavori per la coltivazione di una cava di materiale ghiaioso sita nel comune di Cupello*

(CH)”, con la quale si dispone, in particolare, che:

- la pendenza del terreno perimetrale di scavo riguardante l’intera area (Lotto 1 + Lotto 2) dovrà essere di 30° anziché 45°;
- il ripristino delle aree dovrà avvenire contestualmente alla loro coltivazione;
- la nota prot. n. 8487 del 11/08/2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con la quale si dispone, in particolare, che la Ditta dovrà comunicare alla medesima Soprintendenza la data di inizio dei lavori con un preavviso di 5 giorni massimo al fine di consentire al personale tecnico della Soprintendenza lo svolgimento degli opportuni compiti di ispezione;
- la Determinazione n. 402 del 09/10/2025 del Comune di Cupello in merito a *“Approvazione Valutazione di Incidenza ambientale relativo ad attività cava di materiale ghiaioso in località Rotella nel comune di Cupello”*;

RICHIAMATO l’esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 23/12/2025 sull’area interessata dall’intervento, nonché il relativo Rapporto dell’Ufficio Risorse Estrattive, registrato al progr. Reg. n. 11673/25, dal quale non sono emersi elementi ostativi all’apertura dell’attività estrattiva;

DATO ATTO che in data 20/02/2026, con nota Prot. n. 71863/26, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all’approvazione del progetto in istanza;

PRESO ATTO che, nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica Sud - Vasto, di cui al Prot. 876/PROT del 06/03/2026, acquisito in pari data al protocollo regionale n. 92808/26;
- nota prot. n. 0002658 del 10/04/2026 del Comune di Cupello, acquisita il 13/04/2026 al protocollo regionale n. 146303/26, con cui comunica il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento;

PRESO ATTO, altresì, che nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi sono pervenute le note della Provincia di Chieti prot. n. 8927 del 08/04/2026 e prot. n. 10996 del 27/04/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con n. RA 141293/26 e n. RA 169591/26;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi, redatto dal Responsabile del procedimento in data 19/05/2026 e trasmesso in pari data ai Soggetti partecipanti con nota Prot. n. 207615/26, dal quale risulta la conclusione favorevole della predetta CdS;

CONSIDERATO che, come riportato nel suddetto Verbale, l’Amministrazione provinciale rappresenta alcune previsioni del P.R.A.E. allo stato non ancora vigenti, nonché dell’art. 17 delle N.T.A. del P.T.C.P., i cui riferimenti sono da valutarsi alla luce del complessivo quadro normativo e pianificatorio vigente;

PRESO ATTO della nota Prot. n. 304830/26 del 24/07/2026, con la quale la Ditta ha trasmesso:

- copia della Polizza fideiussoria n. 2026/50/2747368 del 24/07/2026, stipulata con l'Agenzia

assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni e sottoscritta a favore della Regione Abruzzo, quale Ente beneficiario, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale della cava in oggetto, per un importo complessivo pari a € 315.000,00 (Euro Trecentoquindicimila/00);

- Convenzione stipulata tra la Ditta e il Comune di Cupello ai sensi dell'art.13-bis della L.R. n.54/83, registrata agli atti comunali con n. 5264 del 16/07/2026;

EVIDENZIATA la necessità di proseguire il monitoraggio della falda tramite i 2 piezometri esistenti con cadenza semestrale;

VERIFICATO che:

- con riferimento all'area di cava oggetto del presente provvedimento, la Ditta è in possesso del titolo giuridico attestante la disponibilità dell'area, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 54/1983 s.m.i., avendo acquisito in data 31/07/2026 - prot. n. 315321/26, la scrittura privata aggiornata, sottoscritta in data 31/07/2026 tra la Ditta e i Soggetti proprietari dei terreni interessati dall'attività estrattiva;
- la Ditta risulta aver presentato istanza di rinnovo per l'iscrizione nell'elenco (c.d. "*White list*") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, ai sensi della L. 190/2012;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. al progetto di "Richiesta di Autorizzazione per attività estrattiva nuova cava di ghiaia, sita nel Comune di Cupello (CH) in Località "Rotella", Foglio di mappa n.34, Particella n. 2p, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione e ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. – P.IVA 02427910696, sede legale nel Comune di San Salvo (CH) in via Leone Magno n.5 [in seguito: Ditta], all'apertura di una cava di ghiaia sita in Località Rotella nel Comune di Cupello (CH), individuata catastalmente alla Particella n. 2p del Foglio di mappa n.34, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati nel corso delle sedute della Conferenza di Servizi, oltre a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n. 4771 del 20/11/2025, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento autorizzatorio;

- il termine massimo per l'inizio dei lavori, compresi quelli propedeutici all'attività estrattiva, è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 65.158,00 mc per l'intera durata dell'attività;
- la corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale della cava oggetto del presente provvedimento è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2026/50/2747368 del 24/07/2026 stipulata dalla Ditta ed emessa dall'Agenzia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni a favore della Regione Abruzzo quale Ente Garantito, per un importo di Euro 315.000,00 (Trecentoquindicimila/00).

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di *“messa in esercizio dell'impianto”* di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale ...Impianti in deroga”*;
 - entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio dell'attività estrattiva), *“denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Verbale del sopralluogo congiunto con il Consorzio di Bonifica Sud – Vasto da cui risulti definita l'eventuale interferenza del tratto di condotta con l'attività estrattiva della nuova cava, in conformità alla nota consortile prot. n. 876/PROT del 06/03/2026;
 - Relazione tecnica a firma di Tecnico professionista da cui risulta che:
 - a. l'area sottoposta ad attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata e delimitata con una recinzione stabile, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;

- b. si è provveduto a installare, sia un'ideale chiusura delle vie di accesso, sia la relativa cartellonistica di avvertimento, comprendente l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
 - c. all'avvio dei lavori, è stata effettuata la misurazione di "zero" del livello della falda acquifera mediante i due piezometri esistenti, i cui valori dovranno essere riportati in apposito registro, da mantenere costantemente aggiornato mediante rilevazioni con cadenza semestrale al fine di documentare il mantenimento del franco di falda di 2 m rispetto al fondo scavo;
 - d. è stata svolta l'attività ispettiva a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, nonché le eventuali prescrizioni impartite, come da comunicazione dell'11/08/2025 della medesima Soprintendenza;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede delle CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
 - attenersi alle prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica del 15/05/2025 ovvero:
 - la pendenza del terreno perimetrale di scavo riguardante l'intera area (Lotto 1 + Lotto 2) dovrà essere di 30° anziché 45°;
 - il ripristino delle aree dovrà avvenire contestualmente alla loro coltivazione;
 - trasmettere al Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Regionale Risorse Estrattive e all'ARPA Abruzzo, il "*collaudo acustico*" di cui al comma 7, Art.4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale entro i termini stabiliti dall'Autorizzazione comunale di cui al comma 3 del citato Art.4, con decorrenza dall'avvio dell'attività estrattiva, avendo cura di aver rispettato la relativa prescrizione contenuta nel Giudizio n. 4771 del 20/11/2025 del CCR-VIA;
 - trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, all'Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'ARPA Abruzzo, una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto della volumetria del materiale utile estratto;
 - il passaggio al secondo Lotto potrà avvenire solo previa verifica in situ del ripristino del Lotto precedente da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune;

- Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - utilizzare i materiali di ritombamento previsti nel progetto depositato, costituiti nello specifico da:
 - terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale (cappellaccio) precedentemente accantonato;
 - terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
 - fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava trasportati mediante DDT, nel rispetto della condizione riportata nel Giudizio favorevole CCR-VIA n. 4771 ovvero *“che gli stessi provengano dal lavaggio degli inerti provenienti dalla cava medesima”*;
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
 - registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati provenienti dall'esterno;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica dell'area di cava assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità nella riposizione del terreno di scotico, implementando tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di cava;
- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - **nel caso dei fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava**, dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3.000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal

comma 1, lett.d), dell'art.184-ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i. secondo cui "l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana", in modo da consentire la gestione dei suddetti limi sabbiosi in qualità di sottoprodotto. Tale procedura si rende necessaria, considerata l'assenza di un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal D.Lgs 117/2008.

La Ditta è responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, della richiamata Perizia asseverata. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
- alla Ditta Marinelli Umberto S.r.l.;
 - al Comune di Cupello;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
 - all'ARPA Abruzzo;
4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO